



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO PIATTAFORME TECNOLOGICHE

Emanato con D.R. 9 aprile 2018 n. 2783



INDICE

Art. 1 – Costituzione	1
Art. 2 – Definizione e finalità	1
Art. 3 – Sede	1
Art. 4 – Gli Organi del CPT	1
Art. 5 – Il Presidente	1
Art. 6 – Il Consiglio Direttivo	1
Art. 7 – Il Direttore	2
Art. 8 – Pubblicazioni scientifiche	2
Art. 9 – Tariffe di utilizzo	2
Art. 10 – Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento	2
Art. 11- Modifiche del Regolamento	3
Art. 12 – Norma transitoria	3



Art. 1 – Costituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Verona è istituito il “**Centro Piattaforme Tecnologiche**” (d'ora innanzi CPT).
2. Il CPT è un centro di servizio di Ateneo così come definito dallo Statuto.

Art. 2 – Definizione e finalità

1. Il CPT coordina e gestisce le Piattaforme Tecnologiche dell'Ateneo.
2. Per *Piattaforma Tecnologica* si intende un'apparecchiatura o un insieme di apparecchiature costituenti un'infrastruttura di ricerca integrata, caratterizzata da:
 - a) una vocazione alla multiutenza interna tra Dipartimenti ed esterna;
 - b) una capacità di integrare competenze diverse;
 - c) una capacità di produrre ricerca altamente qualificata e servizi.

Il CPT ha le seguenti finalità:

- a) fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori e ai docenti dell'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica, in particolare in caso di apparecchiature d'elevata complessità, innovative e d'interesse multidisciplinare;
- b) promuovere attività di ricerca, studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispone in relazione alle finalità dei Dipartimenti;
- c) fornire prestazioni tecniche, consulenze scientifiche e altri servizi ad enti esterni, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 3 – Sede

1. Il CPT ha una propria sede dove sono allocate tutte le strumentazioni in dotazione al Centro stesso, ad eccezione di quelle già installate ed inamovibili per questioni tecniche, che rimangono collocate negli spazi dipartimentali.

Art. 4 – Gli Organi del CPT

1. Sono organi del CPT:
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio direttivo.
2. Il Centro si avvale di un Direttore.

Art. 5 – Il Presidente

1. Il Presidente è un docente di ruolo a tempo pieno eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti dello stesso.
2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento o di Presidente di Scuola.
3. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza del CPT. In particolare:
 - a) rappresenta il CPT nei rapporti con le altre strutture e gli Organi dell'Ateneo;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) promuove e coordina le attività istituzionali del CPT;
 - d) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del CPT;
 - e) è consegnatario dei beni del CPT;
 - f) esercita tutte le attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dallo Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 componenti, così individuati:
 - a) 3 componenti di cui 2 nominati dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia e 1 nominato dal Consiglio della Scuola di Scienze ed Ingegneria. Il mandato è unico e di durata triennale.
 - b) il Rettore o suo delegato.
2. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di documentata competenza metodologica, scientifica e gestionale di grandi attrezzature o di piattaforme tecnologiche e non possono ricoprire la carica di Direttori di Dipartimento o di Presidenti di Scuola.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati con Decreto del Rettore.
4. Il Direttore, di cui al successivo art. 7, partecipa alle sedute, senza diritto di voto.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca di norma ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche in via telematica.
6. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato:



- a) almeno una volta all'anno con i Direttori dei Dipartimenti interessati.
- b) almeno una volta all'anno e per ciascuna piattaforma con i relativi utenti.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la partecipazione alle riunioni del CPT non è prevista alcuna forma di compenso.
8. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e di programmazione del CPT.
9. In particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) delibera le linee di sviluppo del Centro, proponendo annualmente al Consiglio di amministrazione il piano degli investimenti, previo parere dei dipartimenti interessati e esaminate le eventuali proposte formulate;
 - b) formula proposte in merito alle esigenze di reclutamento del personale tecnico;
 - c) approva il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
 - d) individua i docenti di riferimento scientifico (docenti esperti) per le varie piattaforme tecnologiche;
 - e) definisce i criteri di utilizzo delle apparecchiature da parte degli utenti;
 - f) delibera il piano di utilizzo delle risorse assegnate al Centro;
 - g) approva il tariffario di cui all'art. 9;
 - h) propone la costituzione e l'eventuale soppressione delle piattaforme tecnologiche
 - i) valuta le richieste di afferenza di attrezzature al CPT. Queste ultime devono, in ogni caso, possedere le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 2;
 - j) delibera l'esclusione dal CPT di singole attrezzature in caso di obsolescenza o del venire meno delle caratteristiche di cui all'art. 2.
 - k) esercita tutte le attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 7 – Il Direttore

1. Il Direttore viene designato dal Rettore Generale, sentito il Rettore, tra il personale tecnico avente qualificazione professionale e comprovata esperienza nelle materie oggetto del Centro.
2. Il Direttore coordina e gestisce i servizi offerti, coadiuvato dai docenti esperti secondo gli indirizzi e con le risorse definiti dal Consiglio Direttivo.
3. In particolare:
 - a) partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b) coordina e gestisce i tecnici e l'utilizzo delle attrezzature;
 - c) propone al Consiglio Direttivo il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature.

Art. 8 – Pubblicazioni scientifiche

1. Le pubblicazioni prodotte utilizzando le Piattaforme devono riconoscere il contributo del Centro Piattaforme Tecnologiche dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 9 – Tariffe di utilizzo

1. L'utilizzo delle attrezzature del CPT è subordinato ad un addebito di costi d'uso, stabiliti in un tariffario generale aggiornato almeno con cadenza biennale dal Consiglio direttivo e redatto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento contratti e convenzioni per attività in conto terzi.
2. Il tariffario generale tiene conto dei seguenti criteri di determinazione:
 - a) per gli utenti interni dell'Ateneo la tariffa oraria è definita sulla base del costo marginale, inteso come quota oraria degli oneri diretti di funzionamento delle piattaforme, escluso il costo del personale, sulla base del numero potenziale di ore annue di utilizzo. E' possibile definire le tariffe su base diversa da quella oraria in ragione di specifiche caratteristiche di funzionamento della piattaforma.
 - b) per gli utilizzatori esterni la tariffa oraria è definita sulla base del costo medio, comprensivo di una quota a copertura dei costi di investimento nella piattaforma. Tale quota è stimata sulla base del numero potenziale di ore annue di utilizzo e della vita utile prevista dell'attrezzatura. Il Consiglio Direttivo può prevedere condizioni più favorevoli per gli utenti esterni che operano in collaborazione con gruppi di ricerca interni all'Ateneo o centri di ricerca pubblici o non-profit.

Art. 10 – Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



Art. 11- Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 10.

Art. 12 – Norma transitoria

1. Il Consiglio Direttivo, nella nuova composizione, viene costituito entro un mese dal decreto di emanazione del presente Regolamento.
2. Il Presidente viene eletto nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.